

Il Numero 2437 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

U M B E R T O I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Roio del Sangro per la sua separazione dalla sezione elettorale di Rosello, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3^a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Roio del Sangro ha 109 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roio del Sangro è separato dalla sezione elettorale di Rosello, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1^o Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1884.

U M B E R T O.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERRACCIÙ.